PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496444
F +39 0461 496422
pec *serv.appalti@pec.provincia.tn.it*
@ *serv.appalti@provincia.tn.it*
web *www.appalti.provincia.tn.it*

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Prot. n. S171/20/3.5/183-20
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di notificazione all'estero di violazioni amministrative, ordinanze-ingiunzione e ingiunzioni fiscali con incasso e riversamento dei proventi e relativa rendicontazione

NOTA DI CHIARIMENTI N. 3

A riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta, il cui testo si riporta di seguito, a fronte di quanto comunicato per competenza da Trentino Riscossioni SpA con note acquisite agli atti del protocollo provinciale n. 302068 dd. 4.6.2020 e n. 374189 dd.1.7.2020, si dispone la pubblicazione di quanto segue:

Quesito n. 7:

Spettabile Amministrazione,con la presente siamo a segnalare l'impossibilità a procedere con il pagamento del contributo a favore dell'Anac come richiesto dall'Art. 12 del Disciplinare di gara. Il sistema segnala il seguente errore: *GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante*.

Con l'occasione siamo inoltre a sollecitare un riscontro alle nostre precedenti richieste di chiarimenti inviate in data 19/05 alle ore 09:23 tramite portale.

Risposta:

Con riferimento alla prima parte del quesito, Trentino Riscossioni, con la nota sopra indicata, ha comunicato che la problematica segnalata è stata risolta e pertanto ora è possibile procedere al pagamento.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, lo scrivente servizio rammenta che è stato fornito riscontro alle richieste di chiarimenti menzionate mediante pubblicazione della nota di chiarimenti n. 2 (prot. n. 284335 di data 26 maggio 2020), pubblicata sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "Dati generali – Informazioni acquirente").

Quesito n. 8:

1) Criteri di Valutazione – art. 18.1 Disciplinare

a. Minimo Garantito: Quale elemento di valutazione della proposta tecnica è prevista, mediante l'applicazione di una formula, l'assegnazione di un punteggio in relazione alla percentuale di incasso edittale che il concorrente si impegna a garantire in aumento rispetto a quella minima garantita indicata all'art. 7.7 del Capitolato Tecnico.

Si chiede di sapere se e quali penali sono previste nel caso di mancato raggiungimento del minimo garantito (35%) ovvero della maggiore soglia proposta dal concorrente;

Risposta. Ove il pagamento da parte dei debitori non fosse sufficiente al raggiungimento del minimo garantito, il Fornitore è tenuto a raggiungerlo con risorse proprie. Il mancato raggiungimento del minimo garantito rappresenta inadempimento contrattuale, e il ripetuto mancato adempimento al raggiungimento del minimo garantito rappresenta grave inadempimento contrattuale e, conseguentemente, causa di risoluzione del contratto. Si richiama l'attenzione su quanto previsto dal paragrafo 7.7, comma 2, del Capitolato tecnico, ai sensi del quale la verifica del raggiungimento del minimo viene effettuata sui singoli lotti inviati al Fornitore, nonché su quanto previsto dall'art. 13, comma 9, del Capitolato speciale – Parte amministrativa, ai sensi del quale "La valutazione finale sul raggiungimento del minimo garantito viene effettuata trascorsi diciotto mesi dall'invio del lotto".

b. Garanzia di autenticità: Quale elemento di valutazione è prevista, mediante l'applicazione di una formula, l'assegnazione di un punteggio in relazione al numero di sistemi proposti dal concorrente per conferire autenticità agli atti trasmessi, secondo quanto indicato all'art. 5.1.1, comma 6 del Capitolato tecnico.

Si evidenzia che il quantitativo massimo di sistemi proponibili risulta discordante tra quello indicato all'art. 18.1 del Disciplinare (5) e l'art. 5.1.1 (3).

Si chiede di confermare il quantitativo corretto da tenere in considerazione.

Risposta. Si tratta di un refuso: il quantitativo corretto è quello indicato all'art 5.1.1 comma 6 del capitolato tecnico, ossia 3 elementi. Si veda a tal proposito l'avviso di rettifica prot. n. 310279 dd. 9.6.2020 pubblicato sul sito http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/ e su SAP-Srm.

c. Lingue utilizzate: Si chiede di confermare che il numero massimo di lingue proponibili, sia per la traduzione dei testi che per il call-center, in aggiunta alle 7 indicate all'art. 5.1.1 comma 1 del Capitolato tecnico, è pari a 10 ed esclusivamente selezionabili tra quelle elencate al comma 3 del medesimo articolo.

Risposta: si conferma che il numero massimo di lingue proponibili è pari a 10 ed esclusivamente selezionabili tra quelle elencate al comma 3 del medesimo articolo.

2) Procedure di esecuzione

Con riguardo a talune condizioni di esecuzione dettate dal Capitolato tecnico, strettamente correlate anche ai punteggi tecnici attribuibili, si chiede di precisare:

a. Rispetto ai tempi di avvio della procedura di notificazione (consegna atti al postalizzatore), si chiede di sapere se la decorrenza è da intendersi dal momento in cui l'appaltatore è nella disponibilità dei dati anagrafici dei trasgressori ovvero dalla data di trasmissione delle infrazioni da parte dei committenti.

In tale ultimo caso infatti risulterebbe assai difficoltoso essere nelle condizioni di poter proporre quanto previsto dall'art. 5.1.2 comma 2 del Capitolato tecnico - oggetto di attribuzione di punteggio - nei casi in cui i dati non siano reperibili attraverso il sistema Eucaris e quindi dipendenti dai tempi di risposta da parte delle Autorità preposte, quali soggetti terzi, spesso assai dilatati.

I tempi di esecuzione risulterebbero poi ulteriormente compromessi - rispetto ai termini prescrizionali di cui all'art. 201 del D.lgs. 285/92 - qualora si verificasse l'ipotesi, prevista dall'art. 4.1 comma 1 del Capitolato tecnico, in cui i committenti trasmettano gli atti all'ottavo mese dalla data dell'accertamento dell'infrazione.

Si chiede pertanto, se del caso, rivedere i tempi di massimi di consegna degli atti da parte dei committenti ovvero di dilatare i tempi minimi proponibili dai concorrenti ed oggetto di punteggio ovvero di confermare che gli accertamenti da trattare siano trasmessi già completi dei dati dei trasgressori;

Risposta: Il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del Fornitore, degli atti da notificare. Ove possibile, gli atti perverranno al Fornitore completi dei dati anagrafici acquisiti tramite la procedura Eucaris e, come indicato nell'art. 3.1, comma 2, lettera A, del Capitolato tecnico, eventuali dati mancanti andranno acquisiti dal Fornitore, ove non forniti dalla Stazione appaltante. La possibilità di offrire un termine più breve (il secondo o il primo mese anziché il terzo dalla data di ricevimento del materiale) per l'avvio della procedura di notificazione va attentamente valutato dal Concorrente in relazione alla propria capacità tecnico/organizzativa.

b. In relazione anche a quanto esposto al precedente punto a), si chiede di fornire, rispetto alle quantità indicate nel verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 161 del 27.02.2020, la tipologia delle infrazioni accertate, la nazione di destinazione nonché la quantificazione delle violazioni accertate a veicoli con targa estera e quelle con targa italiana condotte da soggetti residenti all'estero;

Risposta: premesso che i dati storici NON sono indicativi dell'attività futura, le informazioni richieste sono le seguenti:

- tipologia delle infrazioni accertate: oltre il 60% delle violazioni sono state relative a eccesso di velocità e varchi delle Zone a Traffico Limitato; le rimanenti sono prevalentemente violazioni alla normativa sulla sosta.

- nazione di destinazione: la media degli anni 2018/19 è sintetizzata nella seguente tabella:

Nazione	Media	Nazione	Media	Nazione	Media
GERMANIA	11.591,5	UNGHERIA	404,0	MACEDONIA	53,0
AUSTRIA	2.788,5	SPAGNA	336,5	SAN MARINO	49,0
POLONIA	2.072,5	DANIMARCA	322,5	TURCHIA	47,5
ROMANIA	1.676,0	GRAN BRETAGNA	195,0	PORTOGALLO	45,5
OLANDA	1.589,5	UCRAINA	171,0	MOLDAVIA	40,5
SVIZZERA	1.462,0	SERBIA	150,0	NORVEGIA	39,0
LITUANIA	1.232,0	SVEZIA	140,5	FINLANDIA	38,5
SLOVENIA	1.105,0	BOSNIA ERZEGOVINA	126,0	MONACO	36,5
REPUBBLICA CECA	927,5	LETTONIA	116,5	BIELORUSSIA	36,0
FRANCIA	849,5	RUSSIA	110,5	LIECHTENSTEIN	28,5
BULGARIA	597,0	ESTONIA	88,5	MONTENEGRO	25,0
SLOVACCHIA	487,5	GRECIA	82,0	IRLANDA	19,0
BELGIO	420,5	LUSSEMBURGO	80,5	CIPRO	11,0
CROAZIA	408,0	ALBANIA	69,5	MALTA	7,5

- stima delle violazioni accertate a veicoli con targa estera: si invita a fare riferimento al paragrafo 17 del disciplinare di gara, ove è indicata la quantità di atti stimata dalla Stazione appaltante per un anno.

- quantificazione delle violazioni accertate a veicoli con targa italiana condotte da soggetti residenti all'estero: la media degli anni 2018/19 è pari a circa 3.500 unità.

3) Qualificazione AgID

Si chiede di confermare che, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della Circolare nr. 2 e dall'art. 9 della circolare nr. 3, entrambe emesse dall'AgID il 09.05.2018 - in ossequio alle disposizioni normative in materia di informatizzazione della PA - i concorrenti alla procedura dovranno proporre, per l'esecuzione dell'appalto in oggetto - certamente riconducibile ad un servizio in SaaS - esclusivamente un servizio già qualificato dall'Agenzia e pubblicato sul Marketplace Cloud.

Risposta: I servizi SaaS per il Cloud della PA devono essere qualificati AgID al fine di garantire che siano sviluppati e forniti secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici. Il presupposto essenziale per la qualificazione AgID è che oggetto del servizio sia un "servizio Cloud". Tale non è quello oggetto della gara bandita dalla Stazione appaltante, che tratta dell'affidamento del servizio per la "*notificazione all'estero di violazioni amministrative, ordinanze-ingiunzione e ingiunzioni fiscali/accertamenti esecutivi con incasso e riversamento dei proventi (e relativa rendicontazione); recupero crediti; servizi al cittadino*", attività che non richiedono servizi in Cloud di cui alle circolari citate nel quesito. La messa a disposizione del sito web (par. 6.2 del Capitolato Tecnico) e del portale di servizio (par. 7.1 del Capitolato tecnico) è accessoria al servizio principale e non presuppone né richiede vincoli tecnologici connessi ai servizi SaaS.

Quesito n. 9:

1) In riferimento al criterio di valutazione 7.7 "Minimo Garantito" riportato nel Disciplinare a pag. 40, si prega di chiarire se questo possa non essere inteso come "un elemento di tipo quantitativo-economico" e che non possa consentire in alcun modo di ricostruire o dare indicazione della complessiva offerta economica.
Risposta: l'offerta economica riguarda i compensi/rimborsi a fronte dei quali la Concorrente ritiene di poter offrire la propria attività professionale, al fine del raggiungimento di quanto richiesto nel bando di gara. Il minimo garantito costituisce un aspetto totalmente estraneo a ciò, in quanto rappresenta una manifestazione della capacità tecnico/professionale del concorrente, il quale è in grado di garantire la corretta esecuzione del contratto. Ove il pagamento da parte dei debitori non fosse sufficiente al raggiungimento del minimo garantito, il Fornitore è tenuto a raggiungerlo con risorse proprie.

2) In riferimento al criterio di valutazione 7.7 "Minimo Garantito", nel quale riportare la percentuale offerta nel documento "Modello offerta tecnica_all D", si chiede di chiarire se bisogna inserire la percentuale offerta in valore assoluto e superiore al 35% minimo richiesto o il delta % in più, tra quello offerto e il minimo. Esempio: si intenda offrire il 45% di minimo garantito, nel modello bisogna inserire il valore 45% oppure bisogna inserire il valore 10% (cioè 10% + 35% e quindi 45%).

Risposta: va inserita la differenza tra il minimo previsto nel bando e quello che il concorrente intende effettivamente offrire, come riportato anche nel modello di offerta tecnica. Si precisa che nell'ultima riga del paragrafo 1 del Capitolato tecnico, che riporta la formula "Tot. colonna "Importo pagato" ≥ Tot. colonna "Valore verbale" x % minimo garantito offerto", le parole "% minimo garantito offerto" vanno intese come somma del minimo garantito da capitolato e dell'eventuale offerta migliorativa del Fornitore.

3) In riferimento al "Minimo garantito" riportato al paragrafo 7.7 del "capitolato Speciale d'appalto - parte tecnica" pag. 15, il quale riporta "L'Aggiudicataria si impegna a garantire la riscossione di una percentuale non inferiore al 35% dell'importo degli atti effettivamente affidati e per i quali è richiesto il report di lavorazione di cui al paragrafo 5.7", si chiede di confermare che per atto affidato si intenda un verbale in cui è stato già eseguito il riconoscimento della targa e il

conseguente reperimento dei dati dei proprietari dei veicoli (in particolare l'indirizzo per la spedizione). In caso negativo si chiede di fornire la % tra gli atti affidati e gli atti effettivamente spediti (atti dove è stato possibile reperire l'indirizzo del trasgressore).

Risposta: La percentuale è calcolata sul totale degli atti affidati, indipendentemente dal fatto che essi pervengano al Fornitore completi di anagrafica o meno. A titolo puramente esemplificativo (e non certamente esaustivo delle casistiche che di possono presentare), i veicoli immatricolati in nazioni che non aderiscono al protocollo Eucaris perverranno privi di anagrafiche (salvo i pochi casi di identificazione del trasgressore/obbligato solidale effettuata direttamente dagli agenti accertatori); sarà cura del Fornitore attivarsi per il reperimento di tali informazioni, come previsto dal paragrafo 3.1, comma 2, lettera A, del Capitolato tecnico al fine di procedere con le attività previste dal bando di gara.

La Stazione appaltante non è in possesso del dato aggregato relativo al totale degli atti effettivamente spediti.

4) In riferimento al paragrafo 3.1 punto 2.B. del "capitolato Speciale d'appalto_parte tecnica" pag. 4, il quale riporta "per le violazioni che NON prevedono decurtazione punti, inviate dalla Stazione appaltante entro 4 mesi dalla data della violazione stessa, l'Aggiudicataria provvede all'invio di una richiesta bonaria di pagamento, senza addebito delle spese di procedimento;", si chiede di confermare se "spese di procedimento" NON coincida con il "rimborso spese forfettario" posto a base d'asta e da addebitare al trasgressore. In altre parole, i costi sostenuti in questa fase di lavorazione (visure, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento, postalizzazione) in che maniera possono essere recuperati e/o coperti?

Risposta: le spese di procedimento corrispondono al rimborso spese forfettario; la differente denominazione riflette la diversa prospettiva sotto cui l'importo viene visto dai differenti soggetti. Il rimborso spese forfettario spettante al Fornitore è definito "forfettario" proprio perché va quantificato in considerazione del fatto che, in determinate circostanze, sebbene richiesto non viene percepito (come nel caso di mancato pagamento da parte del debitore) oppure non venga richiesto come, appunto, nell'ipotesi prevista al paragrafo 3.1, comma 2, lettera B, del Capitolato tecnico.

5) In riferimento al paragrafo 3.1 punto 2.B. del "capitolato Speciale d'appalto_parte tecnica" pag. 4, il quale riporta "per le violazioni che NON prevedono decurtazione punti, inviate dalla Stazione appaltante entro 4 mesi dalla data della violazione stessa, l'Aggiudicataria provvede all'invio di una richiesta bonaria di pagamento, senza addebito delle spese di procedimento;", si chiede di specificare il numero annuo di tali violazioni e la loro percentuale di incasso.

Risposta: Preliminarmente si precisa che l'invio della richiesta bonaria di pagamento riguarda esclusivamente le violazioni che pervengono al Fornitore già dotate di anagrafica; si precisa inoltre che i dati storici NON sono indicativi dell'attività futura. Dall'analisi della tipologia di violazioni inviate in notifica all'estero, circa il 45% delle violazioni accertate nel 2018-2019 non prevede la decurtazione punti, è dotato di anagrafica acquisita dall'organo accertatore o dalla Stazione appaltante e, pertanto, rientra astrattamente nell'ipotesi di invio della richiesta bonaria di pagamento.

6) In riferimento a quanto offerto da parte dell'operatore sul documento "Modello offerta tecnica_all D", si chiede di specificare quali provvedimenti possono essere intrapresi dalla Stazione Appaltante in caso di mancato adempimento dell'elemento 7.7 "Minimo Garantito", sia esso quello minimo previsto dai documenti di gara o quello offerto in più dall'operatore economico partecipante, visto che per lo stesso non è prevista nessuna penale.

Risposta. Ove il pagamento da parte dei debitori non fosse sufficiente al raggiungimento del minimo garantito, il Fornitore è tenuto a raggiungerlo con risorse proprie. In tal caso, il mancato raggiungimento del minimo garantito rappresenta inadempimento contrattuale, e il ripetuto mancato adempimento al raggiungimento del minimo garantito rappresenta grave inadempimento contrattuale e, conseguentemente, causa di risoluzione del contratto. Si richiama l'attenzione su

quanto previsto dal paragrafo 7.7, comma 2, del Capitolato tecnico, ai sensi del quale la verifica del raggiungimento del minimo viene effettuata sui singoli lotti inviati al Fornitore, nonché su quanto previsto dall'art. 13, comma 9, del Capitolato speciale – Parte amministrativa, ai sensi del quale "La valutazione finale sul raggiungimento del minimo garantito viene effettuata trascorsi diciotto mesi dall'invio del lotto".

7) Nel caso dei verbali ed anche per tutta la tipologia di atti trattati, cioè ordinanze ingiunzioni e Ingiunzioni fiscali/accertamenti esecutivi, per la corretta definizione del minimo garantito, si chiede il seguente dettaglio:

- Numero atti affidati annualmente.

- Per il numero di atti affidati annualmente si chiedono anche i seguenti dati:

  - Nazioni di appartenenza dei trasgressori
  - con a sua volta relativo dettaglio della tipologia di articolo violati (ad esempio: eccesso di velocità, ZTL, divieti di sosta, ecc) e relativo importo minino e/o scontabile.
  - Divisione percentuale tra targhe e locatari (rinotifiche per comunicazione dei locatari da parte di società di autonoleggio)

- Numero atti postalizzati annualmente

- Numero di atti incassati annualmente con il dettaglio dello stato di lavorazione del verbale nel quale avvenga tale incasso (richiesta bonaria di pagamento, notifica, sollecito dopo la notifica – se previsto, recupero crediti stragiudiziale) e per ogni stato di lavorazione di incasso anche il relativo dettaglio delle nazioni.

Risposta: premesso che i dati storici NON sono indicativi dell'attività futura, le informazioni richieste sono le seguenti:

- Si stima che il numero di atti affidati annualmente sia di 41.000 unità, come indicato al paragrafo 17 del disciplinare di gara, ove è riportata la quantità di atti stimata dall'Amministrazione per un anno;

- Per il numero di atti affidati annualmente, i dati richiesti sono:

  - L'informazione sulla nazionalità dei trasgressori non è disponibile in forma aggregata ma solamente a livello di singola anagrafica; la suddivisione in base alla nazionalità della targa (nel biennio 2018/2019) è riportata nella tabella di cui al Quesito 8, punto 2, lettera b) ;
  - Le violazioni, nel biennio 2018/19, si distinguono per quantità in: 25% varchi ZTL, 64% velocità, 11% altre fattispecie (prevalentemente soste). La suddivisione per importo (scontato) è: 906.539€ varchi, 2.709.495€ velocità, 529.453€ altre fattispecie (prevalentemente soste);
  - Nel biennio 2018/19, i veicoli con targa italiana in locazione a stranieri sono stati circa il 10% delle violazioni affidate.

- Numero di atti postalizzati annualmente: la Stazione appaltante ritiene che vadano postalizzati tutti gli atti affidati, diversamente non si comprende come possa essere incassato il pagamento della sanzione. Sono fatti salvi solamente gli atti per i quali il Fornitore, a fronte di una corretta procedura di ricerca, non sia riuscito ad acquisire i dati anagrafici dei responsabili della violazione.

- Il numero degli atti incassati nel 2018 (ultimo anno con dati sufficientemente consolidati per essere significativi) è superiore al 60% degli atti affidati (peraltro in continua variazione in aumento, dato il periodico arrivo di ulteriori pagamenti). La Stazione appaltante non dispone delle informazioni circa lo stato di lavorazione dell'atto al momento del pagamento, né delle percentuali di pagamento in base alla nazione.

8) In riferimento al paragrafo 3.1 punto 2.E. del “capitolato Speciale d’appalto_parte tecnica” pag. 4, si chiede di precisare il numero annuo di comunicazioni di pagamento tardivo o insufficiente con la quale richiedere l’integrazione del pagamento.

Risposta. Se si intende quante comunicazioni dovranno essere inviate, la risposta è: tutte quelle per le quali, allo scadere dei termini per il pagamento in misura ridotta, la violazione non risulterà interamente pagata. Se invece si intende il dato storico delle comunicazioni inviate, la Stazione appaltante non dispone di questa informazione in forma aggregata.

9) Si chiede se il SOLLECITO DI PAGAMENTO POST NOTIFICA è attività da espletare per tutti i verbali non pagati o anche in questo caso solo per tutti quei verbali pagati in modo insufficiente o tardivo.

Risposta. Il sollecito di pagamento post notifica va effettuato per tutti i verbali che non sono stati interamente pagati, pertanto anche quelli per i quali non è stato fatto alcun pagamento.

10) Si chiede se le spese forfettarie di € 28 da addebitare al trasgressore sono al netto dell’iva.

Risposta. Le spese forfettarie sono al netto di IVA.

Quesito n. 10:

Si chiede di confermare che nella documentazione amministrativa, da presentare in gara, sia compreso il DGUE.

Risposta:

Lo scrivente servizio precisa che il DGUE non è ricompreso nella documentazione da presentare in gara, come si evince in particolare dal par. 15.2 del disciplinare, che riporta la dicitura “*omissis*”, a fronte di quanto previsto dall’art. 4 della l.p.2/2020, che al comma 1 prevede che “la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati nel bando di gara o dalla lettera di invito”.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/CS
Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Salatino